

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

n. 35 del 23-12-2019

Oggetto: CONTRIBUTI ART. 41 D.L. 50/2017 ANNO 2019 - SPESE PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ALLOGGI ERAP VIA MARCO MARTELLO - CUP: G34J19000090005
--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 13 del 02/07/2018 sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, in relazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo Ente;

DATA la propria competenza e l'insussistenza di cause attuali o potenziali di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico di cui trattasi ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di “*Tracciabilità dei flussi finanziari*”;
- lo statuto comunale, il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità;

RICORDATO che:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 e con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 02/08/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati e successiva variazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/06/2019, nonché con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02/08/2019 è stata approvata la variazione di assestamento generale al bilancio 2019;

VISTO l'articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni in legge 21 giugno 2017 n. 96, nella formulazione introdotta dall'articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “*Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico*”;

VISTO il comma 1, del predetto articolo 41-bis, che dispone testualmente:

“Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019”;

VISTO il comma 1-bis del citato articolo 41-bis, che dispone, per gli anni 2018 e 2019, che il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017 che stabilisce quanto segue:

“I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019...”

VISTO il comma 3 dello stesso articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017 ai sensi del quale l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 06/06/2019 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi di partecipazione all'avviso del bando succitato, nomina del RUP ed approvazione della documentazione da allegare alla richiesta di partecipazione in particolare la determinazione del corrispettivo per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in ordine all'intervento di **"MIGLIORAMENTO SISMICO ALLOGGI ERAP VIA MARCO MARTELLO"**, ai sensi di quanto disposto tramite l'applicazione del c.d. *"decreto parametri"*;

CONSIDERATO che con decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 18 novembre 2019 sono stati individuati i comuni assegnatari dei contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernenti interventi di opere pubbliche, assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2019, di cui all'allegato 2 al suddetto decreto, all'interno del quale figura alla posizione n. 121 l'intervento in oggetto, per il quale si rende necessario addivenire all'affidamento dell'incarico in argomento entro e non oltre il **18 febbraio 2020**, pena la decadenza del contributo assegnato di cui sopra;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 1 commi 4 e 5 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, limitatamente al biennio 2019/2020, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;

DATO ATTO che in data 19 aprile 2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito "Codice") come modificato dal Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 nonché con il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazione in legge 14 giugno 2019, n. 55 e con la legge 3 maggio 2019, n. 37;

ACCERTATO che la progettazione dei lavori di **"MIGLIORAMENTO SISMICO ALLOGGI ERAP VIA MARCO MARTELLO"** non risulta di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico ai sensi di quanto disposto al comma 2 articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di un intervento di miglioramento sismico di un edificio adibito ad alloggi residenziali, risultante un bene culturale esclusivamente *"ope legis"* ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 10 comma 1 e 12 comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., ovvero bene immobile di proprietà del Comune di Petriolo e con origine anteriore ai settanta anni, in assenza di verifica dell'interesse culturale espletata ai sensi del comma 2 articolo 12 del succitato *"Codice Urbani"*;

VERIFICATO che all'interno dell'ufficio comunale non risultano presenti professionalità, né tantomeno adeguati strumenti, in particolare informatici, al fine di

redigere una progettazione definitiva ed esecutiva completa in relazione all'intervento di cui trattasi, e che il personale in forza all'Ufficio Tecnico Comunale risulta oberato dal quotidiano lavoro ordinario nonché straordinario inerente alla situazione venutasi a creare a seguito degli eventi sismici occorsi a partire dal 24 agosto 2016 e seguenti;

RITENUTO, pertanto, necessario ed indispensabile procedere con gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in relazione all'intervento in argomento, ed in particolare riferibili alla redazione della relazione geologica, la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, a soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti;

RILEVATO che il predetto Decreto legislativo, contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell'insieme il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e agli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono *“i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”*;

RICHIAMATE quindi le seguenti norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

➤ **art. 23, commi**

2. *Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.*

3. *Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.*

4. *La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione. [...]*

9. *In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.*

➤ **art. 24, commi**

1. *Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:*

a) *dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;*

b) *dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di*

bonifica possono costituire;

c) *dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;*

d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica l'articolo 216, comma 4. [...]

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. [...]

➤ **art. 31, comma 8**

[...] Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. [...]

➤ **art. 46**

[...] Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al D.M. n. 34 del 2013 - n.d.r.)
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007)
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013 - n.d.r.)

➤ **art. 93, comma 10 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)**

[...] Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. [...]

➤ **art. 95 comma 3, lett. b)**

[...] Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) omissis;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; [...]

➤ **art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi)**

[...] 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 (livelli di progettazione) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del

criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61;

3. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

➤ **Art. 216**

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. [...]

27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nr. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) omissis;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) omissis;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) omissis;

h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) omissis;

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento. [...]

Determinato il compenso relativo all'incarico in argomento, da porre a base d'asta, ai sensi di quanto disposto con decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., come risultante dall'allegato elaborato tecnico *“Calcolo del corrispettivo delle prestazioni”* e dettagliato nel seguente prospetto:

CALCOLO DEI COMPENSI						
I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".						
VALORE DELL'OPERA				V	1.395.000,00 €	VALORE GLOBALE
PARAMETRO BASE				P	6,4847%	€ 1.395.000,00
IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE - DESTINAZIONE FUNZIONALE				EDILIZIA		TOTALE VALORE APPALTO
				Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate		
CATEGORIA - GRADO DI COMPLESSITA' DELLA PRESTAZIONE - G				E.06	0,95	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA b.II) - PARAMETRI DI INCIDENZA - Q						
QbII	01	Relazioni tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie			0,230	€ 19.765,85
QbII	02	Rilievi dei manufatti			0,040	€ 3.437,54
QbII	05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico			0,070	€ 6.015,69
QbII	07	Rilievi planaltimetrici			0,020	€ 1.718,77
QbII	08	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto			0,070	€ 6.015,69
QbII	09	Relazione geotecnica			0,060	€ 5.156,31
QbII	12	Relazione sismica e sulle strutture			0,030	€ 2.578,15
QbII	13	Relazione geologica	Fino a	250.000,00 €	0,064	€ 931,97
			Sull'eccedenza fino a	500.000,00 €	0,019	€ 276,68
			Sull'eccedenza fino a	1.000.000,00 €	0,021	€ 611,61
			Sull'eccedenza fino a	2.500.000,00 €	0,029	€ 667,24
			Sull'eccedenza fino a	10.000.000,00 €	0,038	
			Sull'eccedenza oltre	10.000.000,00 €	0,028	
QbII	20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020	€ 1.718,77
QbII	21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)			0,030	€ 2.578,15
QbII	22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	€ 1.718,77
PROGETTAZIONE ESECUTIVA b.III) - PARAMETRI DI INCIDENZA - Q						
QbIII	01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,070	€ 6.015,69
QbIII	02	Particolari costruttivi e decorativi			0,130	€ 11.172,00
QbIII	03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,040	€ 3.437,54
QbIII	04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			0,020	€ 1.718,77
QbIII	05	Piano di manutenzione dell'opera			0,020	€ 1.718,77
QbIII	07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,100	€ 8.593,85
TOTALE COMPENSO					€ 85.847,82	€ 85.847,82
SPESE ED ONERI ACCESSORI					15,000%	12.877,17 €
TOTALE CORRISPETTIVO (somma compenso, spese ed oneri accessori)					98.724,99 €	€ 98.724,99

corrispondente ad un importo stimato pari a **€ 98.724,99**, comprensivo di spese ed oneri accessori al 15%, oltre la cassa previdenziale relativa alla categoria professionale di appartenenza al 4% per € 3.891,79 e I.V.A al 22% corrispondente a **€ 22.575,69**, per un totale di **€ 125.192,47**, così articolata:

PRESTAZIONI	Compenso	Oneri e spese accessori	Corrispettivo	Oneri Contributivi	I.V.A.	Totale
Progettazione definitiva	50.703,71 €	7.605,56 €	58.309,26 €	2.332,37 €	13.341,16 €	73.982,75 €
Progettazione esecutiva	24.062,77 €	3.609,42 €	27.672,19 €	1.106,89 €	6.331,40 €	35.110,47 €
Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale	8.593,85 €	1.289,08 €	9.882,93 €	395,32 €	2.261,21 €	12.539,40 €
Relazione geologica	2.487,49 €	373,12 €	2.860,62 €	57,21 €	641,92 €	3.559,74 €
TOTALE IMPORTO	85.847,82 €	12.877,17 €	98.724,99 €	3.891,79 €	22.575,69 €	125.192,47 €

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 31 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., la redazione della relazione geologica verrà affidata a professionista esterno, in quanto attività non subappaltabile in relazione all'attività di progettazione, al fine di rendere partecipe alla presente procedura una platea di potenziali operatori quanto più ampia possibile, secondo i principi dettati dal decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare all'articolo 30, pertanto dall'importo succitato si dovrà procedere allo scomputo parziale della somma posta a base di offerta per la redazione della sola relazione geologica;

VISTI i primi tre commi dell'**art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016**, in particolare il **comma 2**:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di un servizio di importo superiore ai 40.000,00 Euro ma inferiore alle soglie comunitarie per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice:

- ✓ **all'art.36 comma 2.** Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
[...] b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. [...]
- ✓ **all'art.32 comma 14.** *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*
- ✓ **all'art.37 comma 1.** *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;*

VISTI i principi di cui all'art.30 comma 1:

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

DATO ATTO che:

- ✓ detto affidamento rientra tra quelli affidabili, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b);
- ✓ ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in relazione al miglior rapporto qualità/prezzo:
[...] b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; [...]

VISTO quindi l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ed in particolare:

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, ((nonché' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,)) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché' le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. [...];

450. [...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo (pari o superiore a 5.000 euro) inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.[...]

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., **non ha attivato una convenzione per il servizio in oggetto;**

DATO ATTO che il servizio è presente invece sul **mercato elettronico** della Pubblica Amministrazione e specificatamente alla categoria di abilitazione "Servizi Professionali - Architettionici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale " CPV 71221000-3;

EMERSO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge n. 55/2019, il quale sospende fino al 31 dicembre 2020, a titolo sperimentale, la norma contenuta nell'art. 37 comma 4 del Codice, che disciplina le modalità con cui i Comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

SOTTOLINEATO che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

ATTESO quindi che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che:

- ✓ l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che proponga standard e parametri oggettivi in riferimento alla selezione, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;
- ✓ i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
- ✓ l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;
- ✓ i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;
- ✓ il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

RICHIAMATI i seguenti articoli del Codice appalti in materia di mercato elettronico:

Art.3 (definizioni) lett. bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Art.32 co.10 Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

[...] b) [...] nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb); [...]

Art.36 commi:

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'[articolo 81, comma 2](#), tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81](#), anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'[articolo 81](#) per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici;

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e dato atto che sul MePA si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD).

PRESO ATTO che l'affidamento del servizio in argomento rientra tra quelli eseguibili, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. b), mediante affidamento diretto previa valutazione... per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

DATO ATTO che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, ed in relazione al rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e specificatamente: economicità, efficacia tempestività correttezza libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità **questo ente intende avviare** sul portale www.acquistiinrete.it, una **R.d.O rivolta a soggetti che richiedono di essere invitati;**

CONSIDERATO che il mercato elettronico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del D.lgs. n. 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario basato su un

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

EVIDENZIATO che tutta la procedura sopra descritta è tracciata dal sistema telematico a garanzia della trasparenza;

PRECISATO che saranno invitati alla successiva procedura negoziata sul MePA i primi cinque operatori selezionati attraverso sorteggio pubblico e in possesso dei necessari requisiti al fine di partecipazione alla procedura in argomento, che a seguito di indagine di mercato, avranno manifestato il proprio interesse;

SPECIFICATO, altresì:

- ✓ che la procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip S.p.A. con invito rivolto ai primi cinque operatori economici idonei che avranno manifestato interesse entro il termine di scadenza fissato nell'avviso;
- ✓ che qualora a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse risultino ammessi un numero di soggetti inferiore a cinque, si procederà all'integrazione dell'elenco dei soggetti da invitare con operatori economici iscritti nel portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di CONSIP nell'area merceologica di riferimento;
- ✓ che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTA tale procedura quella più idonea a coniugare il rispetto dei principi previsti dall'art. 30 del Codice dei contratti con l'esigenza di celerità di affidamento del servizio;

RITENUTO altresì che il corrispettivo da porre a base d'asta risulta determinato tramite l'applicazione del c.d. decreto parametri, in ordine all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, corrispondente alla somma omnicomprensiva di € **121.632,72**, articolata nel seguente prospetto riassuntivo:

CATEGORIA D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Valore Opera (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>	Importo parcella		Parcella complessiva
	Codice	Descrizione						
EDILIZIA	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate	0,95	1.395.000,00	6,4847%	a)	50.703,71 €	83.360,3
						b)	32.656,62 €	
SPESE ED ONERI ACCESSORI al 15%						a)	7.605,56 €	12.504,05
						b)	4.898,49 €	
TOTALE CORRISPETTIVO								95.864,38
ONERI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (INARCASSA) al 4%						a)	2.332,37 €	3.834,58
						b)	1.502,20 €	
IMPONIBILE TOTALE								99.698,95
ALiquota Ordinaria I.V.A. al 22%						a)	13.341,16 €	21.933,77
						b)	8.592,61 €	
TOTALE								121.632,72

RAMMENTATO che trattasi di appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

VISTI:

- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, ad oggetto: *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornamento al D.Lgs. n.56/2017 con Delibera n.138 del 21 febbraio 2018, aggiornate al D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 con Delibera n. 417 del 15/05/2019 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;
- la Delibera ANAC numero 636 del 10 luglio 2019 di aggiornamento delle **Linee Guida n. 4**, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

VISTI:

- ✓ lo schema di avviso pubblico di **indagine di mercato**, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio di **“PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE”** in ordine all'intervento di **“MIGLIORAMENTO SISMICO ALLOGGI ERAP VIA MARCO MARTELLO”**;
- ✓ lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse;

all'uopo predisposti dal sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

INDIVIDUATO nel sottoscritto il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice;

DATO ATTO, inoltre che:

- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- che l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione indicante il fine e l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del privato contraente;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Petriolo di cui al decreto sindacale n. 13/2018;

D E T E R M I N A

1. **DI RICHIAMARE** la premessa in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **DI PRENDERE ATTO** degli indirizzi approvati con delibera di giunta n. 70/2019;
3. **DI PROCEDERE** con l'avvio di una procedura negoziata selettiva per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare, entro e non oltre il 18 febbraio 2020, il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria in ordine alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell'intervento di "MIGLIORAMENTO SISMICO ALLOGGI ERAP VIA MARCO MARTELLO, tramite R.d.O all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
4. **DI APPROVARE** l'avviso di manifestazione di interesse (corredato dalla relativa istanza di partecipazione) con riferimento all'affidamento del servizio di cui al presente atto, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa;
5. **DI DARE ATTO** che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto all'art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. **DI DARE ATTO**, *altresì* che la procedura negoziata, indetta con il presente provvedimento, è preceduta da apposito avviso esplorativo cui garantire adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente: www.comune.petriolo.mc.it al fine di garantire maggiore trasparenza e partecipazione;
7. **DI DARE ATTO** inoltre che la procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip S.p.A. con invito rivolto ai primi cinque operatori economici selezionati in base a sorteggio pubblico e in possesso dei necessari requisiti che avranno manifestato interesse entro il termine di scadenza fissato nell'avviso. Qualora a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse risultino ammessi un numero di soggetti inferiore a cinque, si procederà all'integrazione dell'elenco dei soggetti da invitare con operatori economici iscritti nel portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di CONSIP nell'area merceologica di riferimento;

8. **DI FISSARE**, dato l'approssimarsi del termine di scadenza, 18 febbraio 2020, un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso per la ricezione delle richieste di invito;
9. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara per l'espletamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria in argomento in corrispondenza della piattaforma telematica predisposta da ANAC per l'espletamento della procedura negoziata sotto soglia di cui trattasi – CIG: **814413941C**;
10. **DI RIMETTERE** a successivo atto l'assunzione del relativo impegno di spesa;
11. **DI DARE ATTO** che il sottoscritto, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, è incaricato delle funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale "*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*" ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
13. **DI TRASMETTERE** il presente dispositivo al fine dell'assolvimento degli obblighi di propria competenza al Responsabile dell'Area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al fine di ottemperare agli obblighi in ordine al principio della trasparenza a cui è soggetta l'Amministrazione Pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Biancucci Silvano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-12-2019 al 08-01-2020
li, 24-12-2019

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA